

COMUNE DI ITALA
Provincia di MESSINA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARI DELLA
PROTEZIONE CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente regolamento, composto da n.° 18 articoli, è stato approvato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° _____ dell' 1/12/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente regolamento è divenuto esecutivo il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI ITALA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

ART.1

Costituzione Gruppo Comunale

E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel Comune Itala, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, nelle attività di previsioni, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza, così come indicato dalla legge 24/02/1992 n°225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile e la relativa Legge Regionale n°14 del 31/08/1998 e comunque in tutte quelle attività richieste dall'Autorità Comunale di Protezione Civile nonché di supporto agli Organi e strutture Operative del Servizio Nazionale e Regionale della Protezione Civile.

ART. 2

Iscrizione al Gruppo

Possono aderire al Gruppo Comunale di Protezione Civile i cittadini di età compresa fra i 18 e i 65 anni. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata da autocertificazione attestante le generalità complete, la residenza, il godimento dei diritti politici, di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportante la destituzione di diritto dal pubblico impiego ai sensi dell'art. 85 del T.U. 10/01/1957, n°3 e certificato medico comprovante l'idoneità psico-fisica del richiedente. Di non svolgere servizio attivo in altre associazioni di volontariato di protezione civile.

Il Sindaco è il Responsabile del Gruppo e si avvale del Funzionario responsabile della Struttura Comunale di Protezione Civile per la gestione, il coordinamento, la direzione ed il controllo delle attività del Gruppo Comunale ed al quale è demandata la nomina, tra i componenti del Gruppo stesso, dei coordinatori delle squadre in turno di servizio (capo squadra avente il grado di Delegato Tecnico di Gruppo DTG).

ART. 3

Il Coordinatore

Il Sindaco o l'Assessore delegato per la protezione civile è il Responsabile Unico del Gruppo e designa fra i componenti del Gruppo stesso un Coordinatore che dovrà essere legittimato dal voto della metà più uno dei volontari aderenti il Gruppo comunale riuniti in assemblea plenaria. Ad elezione avvenuta verrà vidimata dal Sindaco la nomina ufficiale.

Il Coordinatore sarà coadiuvato da due vice Coordinatori eletti dai componenti del Gruppo stesso.

La durata in carica è di massimo due anni e possono essere rieletti.

Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività ed è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Il Coordinatore:

- coordina le attività del Gruppo;
- risponde delle attività e della disciplina dei Volontari al responsabile del Servizio Comunale di protezione Civile;
- è responsabile della conservazione delle attrezzature e dei mezzi affidatigli;
- sovrintende i servizi operativi in emergenza;
- emette disposizioni (ordini) di servizio interne, previa approvazione, salvo in caso di emergenza, del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile. La mancata approvazione provoca "ex tunc" la nullità dell'ordine emesso;
- delega ai Vice Coordinatori del Gruppo alcune delle funzioni attribuitegli .

ART. 4

I Vice Coordinatori

I due Vice Coordinatori dovranno coadiuvare nelle attività del Gruppo il Coordinatore e sostituirlo in caso di assenza.

La nomina degli stessi dovrà essere legittimata dal voto della metà più uno dei volontari aderenti al Gruppo comunale riuniti in assemblea plenaria. La durata in carica è non superiore a due anni.

Ad elezione avvenuta verrà validata dal Sindaco la nomina ufficiale.

Di seguito si elencano i principali compiti dei vice coordinatori:

- collaborano direttamente con il Coordinatore del Gruppo nelle funzioni di cui al precedente articolo 3;
- possono essere delegati dal Coordinatore del gruppo alla direzione di servizi interni ed esterni, dei quali saranno responsabili;
- in caso di assenza o impedimento del Coordinatore del gruppo, il Vice Ispettore più anziano assume il coordinamento delle attività del Gruppo stesso.

ART.5

Capi squadra

Per la gestione dei servizi di natura amministrativa, il Gruppo comunale si avvale di un proprio Servizio di Segreteria che dovrà essere coordinato da un Segretario eletto dall'Assemblea dei Delegati Tecnici di Gruppo. Il Segretario resta in carica un anno solare.

La nomina potrà essere revocata dall'Assemblea dei D.T.G. previa richiesta del Coordinatore di gruppo e del Funzionario responsabile della S.C.P.C., qualora il Segretario dimostrasse negligenza o imperizia nella gestione del Servizio.

Al Segretario sono demandate le seguenti funzioni:

- a) convocazione delle Assemblee;
- b) comunicazione dell'ordine del giorno;
- c) redazione del verbale di assemblea;
- d) redazione delle disposizioni di servizio;
- e) formalizzazione degli atti inerenti i servizi;
- f) gestione delle informazioni ai volontari tramite l'apposita bacheca;
- g) presiedere gli interventi;
- h) coordinare gli interventi;
- i) svolgere la funzione di moderatore nelle assemblee.

Il Segretario nomina uno o due collaboratori per la gestione del servizio, sentito il Coordinatore di Gruppo previa informazione del Funzionario Responsabile della S.C.P.C.

All'interno del Gruppo possono essere formate squadre " Unità Operative" specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Per ogni squadra il Coordinatore provvede alla nomina di un caposquadra che svolge un ruolo di coordinamento interno della squadra e di collegamento con il Coordinatore e con gli altri capisquadra. Il volontario con incarico di Capo Squadra ha il compito della gestione e del Coordinamento delle attività durante il turno di servizio. E' responsabile delle attrezzature e dei mezzi e del loro corretto utilizzo durante il turno di servizio. Può essere incaricato dal Coordinatore del Gruppo, previa approvazione del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, della cura e gestione di determinati settori inerenti le attività di Gruppo. E anche responsabile della disciplina dei volontari di turno. In caso un volontario commetta, durante il turno di servizio, una infrazione contemplata nel presente regolamento, segnala al Coordinatore di Gruppo quanto avvenuto con apposito rapporto scritto. In caso si verificasse un evento tale da non potere essere affrontato con le attrezzature, mezzi e personale a disposizione, dà immediata comunicazione al Coordinatore del Gruppo o, in caso di impedimento di quest'ultimo, al Vice Coordinatore del Gruppo e si attiva contestualmente alla ricerca di personale di rinforzo. Il Capo Squadra redige i rapporti di servizio, effettua le annotazioni dei servizi espletati nell'apposito brogliaccio dei servizi. Oltre ad attenersi agli stessi doveri dei Volontari, il Capo Squadra ha i seguenti doveri aggiuntivi:

- essere di buon esempio per i Volontari;
- comunicare tempestivamente al Coordinatore del Gruppo ed al Responsabile della Struttura Comunale di Protezione Civile eventuali difetti o malfunzionamenti riscontrati del materiale assegnatogli ad in uso e dotazione al Gruppo;
- informare i Volontari circa le attività svolte ed in programma;
- attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
- partecipare con diligenza alle Assemblee dei Capi Squadra con un massimo di tre assenze non giustificate. In tale evenienza il Coordinamento del Gruppo informa il Responsabile della struttura Comunale di Protezione Civile.

ART. 6

Attività del Gruppo

Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art. 3 della legge n°225 del 24 febbraio 1992 (previsione, prevenzione, soccorso, ripristino), alle attività previste dal D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001 nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

A tal uopo verranno applicati i benefici di legge previsti in atto con DPR 194/2001 e la copertura assicurativa di tutti gli aderenti al Gruppo ai sensi dell'art. della Legge 266/1991. In situazioni di emergenza il Gruppo opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale può partecipare a tutte le attività di Protezione Civile, comprese quelle esercitative e formative, autorizzate dal Dipartimento della protezione Civile, ovvero proposte da altri Enti, Istituzioni e organizzazioni di volontariato, che si svolgono sia sul territorio nazionale che internazionale, previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato per la Protezione Civile. Il Gruppo non può svolgere attività diverse da quelle previste dal precedente comma 1 tranne che in casi eccezionali di pubblico interesse sulla base di formale autorizzazione del Sindaco. La sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile è presidiata dai Volontari, con orari che verranno stabiliti dal Coordinatore.

In caso di emergenza e durante le attività ed i servizi, anche straordinari, la sede dovrà comunque essere presidiata per tutta la durata del servizio stesso.

In caso di eventi straordinari ed imprevedibili, i Volontari devono assicurare la copertura del servizio di reperibilità. All'uopo l'Amministrazione Comunale potrà fornire apparecchiature di ricerca rapida.

Sono previsti corsi di aggiornamento nei singoli settori operativi.

Al verificarsi di un evento calamitoso o comunque in caso di attivazione della sala operativa comunale il responsabile della funzione di supporto del Volontariato dovrà recarsi immediatamente presso la sala operativa Comunale, così come stabilito nel piano di emergenza redatto dall'Ufficio di Protezione Civile.

ART. 7

Diritti e Doveri del Volontario

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato con sufficiente continuità ed impegno alle attività del gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che vengono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo e la Qualifica. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo Comunale e regolarmente autorizzate. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate di cui all'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione a pena di esclusione del Gruppo. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante né, altresì, prestare la loro opera in altre associazioni di volontariato operanti nel settore della Protezione Civile. E' fatto, altresì, assoluto divieto ai volontari di accettare qualsiasi forma di remunerazione per la loro opera.

La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del Gruppo nel suo complesso.

Il coordinatore del Gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse. Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti i rimborsi e i benefici dall'art.9 del D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001 e cioè:

il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n°266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Viene altresì garantito il rimborso ai datori di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n°194 dell'8 febbraio 2001. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore del Gruppo. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco il quale provvederà ad attuarla. Nel caso di ingiustificata assenza delle attività del Gruppo da parte di un volontario per il periodo di un anno, il Coordinatore ne darà notizia al Sindaco il quale procederà alla sospensione del volontario stesso. Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocimento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando verrà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività improprie.

Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.

Il Volontario assume servizio a suo completo carico e rischio e non può in nessun caso chiamare l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni che potessero derivargliene, fatta salva la

copertura assicurativa di cui all'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n°266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

Con l'inizio del servizio operativo nel Gruppo, il Volontario accetta senza alcuna riserva le clausole di cui al presente articolo, di cui verrà fatta esplicita menzione durante il corso propedeutico all'iscrizione al gruppo. I Volontari conservano tale qualifica a condizione che.

- rispettino i turni di servizio preventivamente disposti e concordati, con un minimo di 200 ore nel corso dell'anno solare, tale limite con apposita decisione del Direttivo potrà essere variata;
- assolvano gli incarichi ad essi conferiti;
- non sospendano la loro collaborazione per un periodo superiore a tre mesi se non per causa di forza maggiore, che deve essere preventivamente comunicata e motivata per iscritto.

Di tutto quanto precede deve essere fatta annotazione nel fascicolo personale.

I Volontari perdono la qualifica:

- a) Per dimissioni volontarie;
- b) Per interdizione o inabilitazione;
- c) Per perdita della idoneità psico-fisica che non consenta una qualsiasi utilizzazione;
- d) Per espulsione;

I Volontari che perdono tale qualifica possono, a domanda, essere riammessi e riacquistano la qualifica dopo un corso di aggiornamento ed un periodo di due mesi di servizio attivo.

Sulla domanda di riammissione decide il Sindaco sentito il Coordinatore del Gruppo previo parere del Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Il Coordinatore del Gruppo provvederà con cadenza annuale a revisionare l'elenco dei volontari e a darne comunicazione al Responsabile del Servizio dell'Ufficio Comunale di protezione, il quale ne darà comunicazione al Sindaco.

I volontari, in ogni momento delle attività di addestramento ed impiego operativo, possono rifiutarsi con adeguata motivazione di eseguire lavori od azioni che giudichino pericolosi o alla cui esecuzione non si ritengano abili o adeguatamente preparati. Ciò non pregiudicherà la loro appartenenza futura al Gruppo.

ART. 8

Ogni volontario deve essere sottoposto a visita medica psico-fisica di controllo una volta ogni due anni. La visita potrà avere luogo presso l'ambulatorio del medico del Gruppo, se presente, a titolo gratuito. Le eventuali analisi cliniche verranno effettuate presso un qualsiasi ambulatorio abilitato e convenzionato con il Servizio Sanitario Pubblico.

ART. 9

Volontario Onorario

IL Sindaco, sentito il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, potrà conferire la qualifica di Volontario Onorario a chi si sia particolarmente adoperato a favore del Gruppo. Il Volontario Onorario può, a richiesta, partecipare alle attività operative del Gruppo.

ART. 10

Dotazione e attrezzature

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Regione, la Prefettura, la Provincia e gli Enti preposti alla pianificazione e alla gestione delle emergenze di protezione civile possono integrare le dotazioni del Gruppo Comunale con equipaggiamento e mezzi speciali intervento. Il Comune di Itala si impegna altresì a fornire ai componenti il Gruppo Comunale dei Volontari

della Protezione Civile il vestiario e la dotazione tecnica individuale adatti allo svolgimento delle mansioni richieste e concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali. La dotazione del personale, il materiale e le attrezzature dovranno essere conservati con diligenza ed utilizzati solo in occasione di servizio.

L'infrazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'irrevocabile espulsione dal Gruppo.

ART. 11

Copertura oneri

Le attività di cui all'art.7 comma 1 da svolgere in ambito comunale e comunque non autorizzate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dovranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione dell'impegno di spesa per la copertura degli oneri di cui al precedente art.8.

Per le attività promosse dalle Istituzioni di cui al presente articolo comma 1 che non provvedano all'assunzione degli oneri da parte degli Enti proponenti, il Sindaco dovrà autorizzare la partecipazione del Gruppo e l'impegno di spesa relativo alla copertura degli oneri.

ART.12

Finanziamenti

Il Gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune e gli eventuali contributi, consessi anche sotto forma di beni mobili ed immobili, provenienti da privati cittadini ovvero da altri Enti, pubblici e privati.

ART.13

Gestione spese

Verrà predisposto un capitolo di spesa all'interno del bilancio comunale al fine di finanziare parte o tutte le attività del Gruppo. Con delibera di Giunta Comunale viene stabilita la somma da erogare al Coordinatore del Gruppo, tramite l'Economo Comunale per il rimborso delle spese da sostenere annualmente per la gestione del Gruppo stesso le quali dovranno essere autorizzate e documentate di volta in volta e rendicontate alla fine di ogni esercizio finanziario.

Il Sindaco o l'Assessore delegato provvedono alla stipula di convenzioni promosse da Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo stesso in attività di protezione civile. Il Coordinatore del Gruppo è delegato alla gestione delle somme erogate per il rimborso delle spese sostenute dai volontari.

Sono ammesse donazioni spontanee di beni mobili immobili, attrezzature, o somme di denaro da parte di privati cittadini, altri enti, aziende, comunità associazioni, soggetti privati o altro. Ogni donazione sarà registrata e comunicata al Sindaco e alla presidenza del Consiglio Comunale.

ART. 14

Assemblea

L'Assemblea Generale dei Volontari è composta da tutti i Volontari iscritti nei ruoli del Gruppo Comunale, a prescindere dal grado, dal ruolo o dalla carica ricoperta all'interno del Gruppo. Essa è convocata almeno quattro volte nel corso dell'anno solare e comunque ogni qualvolta se ne presentasse la necessità.

Può essere convocata dall'Ufficio di Protezione Civile, dall'Assemblea dei Capi squadra del Gruppo a maggioranza semplice, dai volontari purché la richiesta sia motivata per iscritto e controfirmata da 1/3 dei volontari che svolgono servizio attivo e che abbiano già maturato un

anno di anzianità di servizio. In quest'ultimo caso il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, stabilirà la data della convocazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ART. 15

Il Responsabile del servizio di Protezione Civile

Il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco e il coordinatore del Gruppo ed è il responsabile comunale dell'Ufficio. Inoltre ha il dovere della rappresentanza esterna del Gruppo Comunale in ogni tipo di manifestazione sia a livello locale che interprovinciale. Ha l'obbligo del controllo e della direzione delle attività qualora necessitasse, per l'espletamento dei servizi in emergenza, l'uso di denaro.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale ha il dovere, qualora il Coordinatore del Gruppo dimostrasse imperizia, negligenza o colpa o altri elementi psicologici di sostituirlo con procedura d'urgenza. Il Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale predispone l'attività didattica di istruzione dei Volontari e degli Aspiranti, ed è responsabile dei Corsi di addestramento e reclutamento.

ART. 16

Iscrizione Albo Regionale e Nazionale

Dovrà essere richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, trasmettendo gli atti necessari alla presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, servizio Volontariato, e contestualmente alla Presidenza della Regione Siciliana Ufficio Regionale di Protezione Civile, servizio Volontariato per l'iscrizione alla sezione speciale e/o ordinaria del Registro.

ART.17

Copia del presente regolamento dovrà essere custodita nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione, dovrà inoltre essere trasmessa l'atto deliberativo di Consiglio Comunale con il quale viene approvato il presente regolamento alle seguenti istituzioni:

Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

Ufficio Regionale di Protezione Civile;

Prefettura di Messina;

Provincia Regionale di Messina.

ART.18

Copia del Presente regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Itala a norma dello Statuto Comunale e registrato, affinché tutti i cittadini possano prenderne visione.